



Locazione senza conducente Ulteriori chiarimenti sulla registrazione al “REN-Noleggi”

FAI INFORMA 036/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare prot. n. 4207 di oggi 9 febbraio 2024, la Direzione Generale per l’Autotrasporto ha fornito **ulteriori chiarimenti** sull’onere di registrazione del contratto di locazione senza conducente sull’applicativo “REN-Noleggi” del CED della Motorizzazione.

In sintesi, i chiarimenti forniti riguardano i seguenti punti:

1. non è necessaria la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate per il caso di dimostrazione del requisito di stabilimento con il solo veicolo locato (la cui durata, in tal caso, deve comunque essere di almeno sei mesi).
2. Le imprese di trasporto in conto proprio **non** possono locare i loro veicoli, che sono immatricolati ad uso proprio. Peraltro, la circolare ricorda che le imprese in conto proprio possono acquisire in locazione veicoli fino a 6 tonnellate di massa complessiva.
3. Per il rilascio della copia conforme della licenza comunitaria sull’autoveicolo locato o per l’iscrizione al REN dell’impresa che abbia solo un autoveicolo, è condizione necessaria effettuare prima la registrazione nel REN-Noleggi.
4. Riguardo l’idoneità finanziaria relativa ai veicoli locati, si conferma che la locatrice ha l’onere di dimostrare una maggiore capacità economica, mentre la locataria ha facoltà di ridurre, fin da subito, la propria idoneità finanziaria per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza. La circolare conferma inoltre che i veicoli rimorchiati (benché oggetto di registrazione sull’applicativo “REN-Noleggi”) non rientrano nel computo dell’idoneità finanziaria.
5. Viene ribadito che la registrazione nell’applicativo REN-Noleggi, **a regime** (dopo il 15 luglio 2024) deve avvenire **prima** dell’utilizzo del veicolo da parte dell’impresa locataria. Per le modifiche al contratto di locazione (es. cessazione anticipata o proroga della durata) viene suggerito all’impresa utilizzatrice di farlo prima possibile (*“anche per essere tutelata giuridicamente dal disallineamento tra il contratto di locazione ed i dati presenti nell’applicativo”* – afferma la circolare).
6. Si conferma che la registrazione nell’applicativo va effettuata (ovviamente) dopo la conclusione del contratto di locazione.

7. Anche per i contratti di breve durata è necessario effettuare la registrazione.
8. Nei casi di registrazione effettuata presso l'UMC, detto ufficio ha 30 giorni per completare la procedura, per cui in attesa del relativo completamento, l'impresa può comunque utilizzare il veicolo locato, in quanto gli viene subito rilasciata, dallo stesso UMC, la **ricevuta** dell'avvenuta comunicazione (cfr. allegato 1 alla circolare), da tenere a bordo del mezzo (insieme alla documentazione prevista dall'art. 84 del codice della strada – contratto di locazione e busta paga del dipendente).
9. Il codice identificativo di registrazione è un atto interno agli uffici preposti alla registrazione e non deve essere inserito o riportato dall'impresa.
10. Anche su richiesta della scrivente Federazione, la circolare precisa in maniera inequivocabile che tutti i contratti già stipulati e quelli che verranno conclusi sino al 15 luglio potranno beneficiare della **proroga** fino alla medesima data per la registrazione nell'applicativo "REN-Noleggi" (regime transitorio). Dal 16 luglio 2024 in poi, invece, l'onere di registrazione andrà necessariamente assolto dall'impresa locataria **prima** dell'utilizzo del mezzo.

Naturalmente, le imprese hanno facoltà di procedere sin da ora alla registrazione dei contratti di locazione in essere, senza attendere la scadenza del 15 luglio prossimo.

Si allega il testo della circolare emanata il 9 febbraio u.s.